

**Autorità:** Tribunale Varese sez. lav.

**Data:** 07/05/2013

TRIBUNALE DI

VARESE

Il Giudice del Lavoro dr. Elena Fumagalli,  
a scioglimento della riserva assunta  
all'esito dell'udienza in data  
4.4.2013 nel procedimento R.G. n. 150/13  
art. 1, comma 48, L. n.  
92/2012 promosso

da  
B.S., con gli avv. Andrea Bordone,  
Ferdinando Perone e Paolo  
Perucco, con domicilio eletto presso lo  
studio di Varese, via R. n.  
39,

RICORRENTE

contro  
ASILO INFANTILE P. BUSTI e M. e D.  
CANZIANI, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, con gli avv.  
Giorgio Coscia, Chiara  
Zonda e Simone Riva, con domicilio  
eletto presso lo studio di  
Varese, via M. n. 5;

RESISTENTE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

## **Fatto**

Con ricorso depositato in data 15.2.2013 B.S. - assunta alla dipendenze di Asilo Infantile P. Busti e M. e D. Canziani a partire dal 8.1.2001 con qualifica di educatrice di IV livello e successivamente di V livello - ha chiesto al Giudice del Lavoro di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato in data 25.2.2008 con decorrenza dalla chiusura dell'anno scolastico 2008/2009, in ragione del "ridimensionamento attività micro nido".

La difesa di parte ricorrente impugnava il provvedimento disciplinare evidenziando sia l'avvenuta assunzione da parte dell'Asilo di altre educatrici in epoca successiva al licenziamento, sia l'omessa verifica di un possibile ricollocamento della ricorrente presso la scuola materna, sia il mancato rispetto dei criteri di scelta ex L. n. 223/91.

Concludeva chiedendo l'applicazione della tutela di cui all'art. 18 S.L., con vittoria di spese.

A seguito di decreto di fissazione di udienza ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 avanti al Giudice designato si costituiva in giudizio Asilo Infantile P. Busti e M. e D. Canziani svolgendo eccezioni di carattere preliminari e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.

Tentata senza esito la conciliazione fra le parti, all'udienza del 4.4.2013 il Giudice si riservava di provvedere.

Ritiene lo scrivente Giudice del Lavoro che il ricorso proposto non sia fondato e non meriti accoglimento, senza necessità di approfondimenti istruttori.

Risultano in primo luogo infondate le eccezioni di carattere preliminare sollevate dalla difesa dell'ente resistente posto che il ricorso proposto da B.S., pur riguardando un licenziamento irrogato prima dell'introduzione della L. n. 92/12, è regolato dal

punto di vista della procedura - per espressa previsione contenuta nel comma 67, art. 1, della medesima legge - dalle norme di cui all'art. 1, commi da 47 a 66, cioè dal cd. Rito Fornero. Per quanto concerne poi l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata ex art. 18 SL per perdita di efficacia dell'impugnazione del licenziamento non essendo stato depositato il ricorso avanti al Giudice del Lavoro nel termine di 270 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 183/10, si osserva come la modifica all'art. 6 L. n. 604/66 sia applicabile soltanto alle ipotesi di licenziamento irrogate dopo l'entrata in vigore della legge citata non essendo frantumabile la nuova fattispecie decadenziale delineata dal cd. Collegato Lavoro (la nuova fattispecie è imperniata, come primo elemento costitutivo di attivazione del precetto, sulla ricezione dell'atto di licenziamento, atto che discrimina *ratione temporis* il regime applicabile). La tesi prospettata dalla difesa del resistente dell'applicazione della sola disposizione dei 270 giorni avulsa dalla sequenza normativa cui è concatenata dalla data di entrata in vigore della modifica non appare conforme ai principi dell'ordinamento dal momento che la fattispecie decadenziale (di natura sostanziale) rimane regolata secondo le regole del precedente sistema giuridico, con applicazione del principio *tempus regit actum*. A sostegno dell'interpretazione data si evidenzia non solo come il comma 7 dell'art. 32 L. n. 183/10 abbia espressamente previsto le ipotesi eccezionali di retroattività delle disposizioni introdotte, senza far riferimento al comma 1 riguardante il nuovo regime decadenziale dei licenziamenti, ma anche come la successiva L. n. 92/12 abbia, con riferimento alle ulteriori modificazioni che attengono a questa materia (art. 1, comma 38, termine di 270 giorni ridotto a 180 giorni), espressamente stabilito (v. comma 39) l'applicabilità di tale nuovo termine *ratione temporis* ai soli licenziamenti intimati dopo la data della sua entrata in vigore,

in ciò ribadendo che la fattispecie decadenziale fa perno, nella sua esistenza, sulla data di ricezione dell'atto da impugnare.

Entrando nel merito della vicenda alla base del presente licenziamento si osserva come il licenziamento sia stato adottato per "ridimensionamento del servizio micro nido" e cioè a seguito della decisione adottata dal CdA e alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci di cessare definitivamente il servizio di micro nido presso il quale la ricorrente prestava servizio sin dal momento della sua assunzione (v. doc. 3 fasc. ricorrente; doc. 7 e 8 fasc. resistente).

La soppressione del servizio per bambini di età inferiore ai tre anni alla chiusura dell'anno scolastico 2008-2009 non è messa in discussione.

Lamenta la ricorrente di non essere stata presa in considerazione al fine di prestare attività lavorativa presso la scuola materna - servizio ancora attivo - ove già in passato aveva svolto alcune attività e ove sono state effettuate successivamente al licenziamento delle assunzioni e il mancato rispetto dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223/91.

La produzione della documentazione da parte dell'Asilo Infantile rende evidente l'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente: invero, a prescindere dall'accertamento sulla circostanza se sia vero o no che la Bellotto ha operato anche nell'ambito del servizio scuola materna, occupandosi dell'accoglienza mattutina dei bambini, della partecipazione ai consigli di scuola e all'organizzazione e gestione di feste ed eventi scolastici - circostanza smentita e contestata da controparte - risulta documentale il fatto che la ricorrente sia stata assunta con un inquadramento al livello IV, poi divenuto V, inquadramento previsto dal CCNL come relativo al "personale educativo degli asili nido" e che le insegnanti docenti di scuola materna sono viceversa inquadrati al livello VI. Alla luce di ciò, non pare si possa dubitare il fatto che il

passaggio della ricorrente alla scuola materna poteva avvenire solo per espressa scelta datoriale comportante un miglioramento di inquadramento dell'insegnante.

Anche l'argomentazione relativa alle tre assunzioni effettuate dopo la comunicazione del licenziamento per cui è causa ma prima che il provvedimento divenisse efficace (la ricorrente ha lavorato sino alla fine dell'anno scolastico 2008-2009; le assunzioni sono a termine e per periodi compresi all'interno di tale anno scolastico) non risulta idonea a comprovare l'inesistenza delle ragioni alla base del licenziamento essendo stato provato che le tre assunzioni riguardano lavoratrici inquadrate con differente livello e per prestare servizio non nell'ambito del micro nido ma della scuola materna.

Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.

Tenuto conto della qualità delle parti e della natura della controversia (particolarmente veloce nella presente fase sommaria introdotta dalla L. n. 92/2012) le spese di lite vengono integralmente compensate.

## **Diritto**

### **PQM**

P.Q.M.

- respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Varese, 7.5.2013

Il Giudice

dott. Elena Fumagalli